SCHEMA N..... NP/15381
DEL PROT. ANNO 2018

N. 573
IN DATA 18/07/2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3508 del 18/07/2018

OGGETTO : Adozione proposte di modifica della Terza Carta ittica della provincia di Savona. Approvazione del rapporto preliminare di cui all'articolo 13 l.r. 32/2012.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI		VOTI ESPRESSI		
				FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Giovanni Toti	- Presidente	X		
	X	Sonia Viale	- Vice Presidente			
X		Andrea Benveduti	- Assessore	X		
	X	Giovanni Berrino	- Assessore			
X		Ilaria Cavo	- Assessore	X		
	X	Giacomo Raul Giampedrone	- Assessore			
X		Stefano Mai	- Assessore	X		
X		Marco Scajola	- Assessore	X		
5	3			5		

RELATORE alla Giunta Stefano Mai e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 5 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
18/07/2018 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

rapprcis

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

ORIGINALE

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/15381 DEL PROT. ANNO.....2018	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

OGGETTO : Adozione proposte di modifica della Terza Carta ittica della provincia di Savona. Approvazione del rapporto preliminare di cui all'articolo 13 l.r. 32/2012.

DELIBERAZIONE N.	573 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN 18/07/2018 DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- La Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 "*Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico*", con particolare riferimento all'articolo 6 (Carta ittica regionale);
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 3 agosto 2001, n. 37 "*Programma generale degli indirizzi e criteri alle province, relativo alla tutela dell'ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne*";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*", con particolare riferimento agli artt. 6 (Oggetto della disciplina) e 12 (Verifica di assoggettabilità);
- la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
- la Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 "*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*" con particolare riferimento agli artt. 6 (Valutazione di incidenza) e 7 (Valutazione di incidenza di piani);
- la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 "*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*", con particolare riferimento all'art. 170 (Norme transitorie);

VISTA la Terza Carta ittica della provincia di Savona, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 26/11/2009, n. 34 "*Approvazione della Terza Carta ittica della provincia di Savona*", in vigore ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 8/2014 ed ai sensi dell'art. 170, commi 4 e 7 della l.r. 15/2015;

DATO ATTO che il suddetto piano non è stato sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto antecedente l'entrata in vigore della l.r. 32/2012, ma solo alla valutazione di incidenza ai sensi della l.r. n. 28/2009;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 LUG. 2018

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA rapprcis
PAGINA : 1		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

ATTESO che le modifiche recentemente introdotte dalla l.r. 10 luglio 2017, n. 17, all'art. 170 comma 7 bis della l.r. 15/2015 hanno stabilito che durante il regime di proroga e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, nelle more dell'adozione della carta ittica regionale di cui all'art. 6 della l.r. 8/2014, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, possa apportare modifiche alle carte ittiche precedentemente adottate dalle Province e dalla Città metropolitana;

RILEVATO che, nella Parte I – Relazione della vigente Terza Carta ittica della provincia di Savona, vi sono alcune disposizioni, indicate di seguito, per le quali si ritiene opportuna una modifica, al fine di renderne più semplice ed efficace l'applicazione e per uniformare per quanto possibile la pianificazione ittica savonese con quella dei restanti territori liguri, in coerenza con le linee guida indicate nel "*Programma generale degli indirizzi e criteri*" in premessa richiamato, per il miglioramento del patrimonio ittico e per la promozione della pesca sportiva nelle acque interne in forme compatibili con la tutela dell'ambiente;

ATTESO che nelle stesse parti permangono i riferimenti, ormai obsoleti, alla Provincia di Savona ed alla legge regionale n. 21/2004 "*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne*", abrogata dall'art. 27 della l.r. 8/2014;

VISTE le attuali disposizioni per le quali è necessaria la modifica:

- Capitolo "Immissioni di fauna ittica":
  punto 1): "la Provincia di Savona può procedere all'immissione a scopo di reintroduzione o ripopolamento esemplari non adulti di Trota fario (*Salmo trutta*) di ceppo mediterraneo con purezza certificata superiore al 90% nelle acque classificate di categoria A";
  punto 4): "la Provincia di Savona può procedere all'autorizzazione dei programmi di immissione di esemplari adulti di Trota Fario (*Salmo trutta*) di ceppo mediterraneo con purezza certificata superiore al 50%, a seguito di richiesta dei soggetti interessati, nelle acque destinate dalla presente Carta Ittica Provinciale a riserva turistica di pesca e/o zona per l'allenamento, gare e raduni di pesca";
- Capitolo "Zone di protezione e zone di ripopolamento":
  "La Provincia di Savona può istituire zone di protezione o zone di ripopolamento nei tratti di corsi d'acqua classificati di Categoria A dalla presente Carta Ittica Provinciale conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. n. 21/2004";
- Capitolo "Zone No kill":
  "La Provincia di Savona individua, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. n. 21/2004, i seguenti tratti di corsi d'acqua come "Zone No Kill" –omissis- Bormida di Pallare/Mallare/Spigno – omissis- per Km 25,164; Bormida di Millesimo –omissis- per Km 9,714; Centa – omissis- per Km 3,195";
- Capitolo "Zone per l'allenamento, le gare ed i raduni di pesca":
  "La Provincia di Savona individua i seguenti tratti di corsi d'acqua come idonei alla costituzione di zona per gare e raduni di pesca:
  1) tutti i tratti individuati come idonei alla costituzione di riserve turistiche di pesca ad esclusione del lago di Osiglia", per km. 84,045";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 LUG. 2018

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA
rapprcis

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/15381 DEL PROT. ANNO.....2018	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

RILEVATO che il "*Programma generale degli indirizzi e criteri*" indica che:

- nelle acque di categoria A possono essere effettuate immissioni a scopo di ripopolamento di novellame di *Salmo trutta*;
- nelle acque di categoria B sono consentite immissioni di salmonidi anche di allevamento a pronta cattura;
- per la tutela e salvaguardia della biodiversità e delle variabilità genetiche qualora presenti a livello locale, si dovranno effettuare immissioni di fauna ittica autoctona; a tale riguardo le acque di Categoria A rivestono sicuramente un ruolo di preminente importanza. Non sono peraltro specificati parametri genotipici di riferimento per il ceppo mediterraneo.

ATTESO che, allo stato attuale, non è obiettivamente applicabile un criterio meramente percentuale di "purezza certificata" genetica di esemplari di trota fario per attribuirne l'appartenenza al ceppo mediterraneo, e che pertanto il novellame di *Salmo trutta* di ceppo mediterraneo da immettere a scopo di ripopolamento nelle acque di categoria A debba essere selezionato sulla base dell'origine autoctona dei riproduttori, provenienti da bacini nei quali non siano state storicamente effettuate immissioni di trote fario di diversa provenienza, mentre può essere consentita l'immissione nelle acque destinate a riserva turistica di pesca e/o zona per l'allenamento, gare e raduni di pesca, di minor pregio ittiologico (classificate di categoria B e nelle quali si esercita la maggiore pressione di pesca), di materiale adulto di *Salmo trutta* scelto preferibilmente di ceppo poliploide, al fine di ulteriore salvaguardia di eventuali popolazioni locali di trote autoctone;

RILEVATO che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 15 della l.r. 8/2014 ed ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, è opportuno che le Zone di protezione e di ripopolamento e le Zone "No kill" siano individuate in funzione delle dinamiche evolutive dei corsi d'acqua, mediante apposito atto amministrativo (Decreto del dirigente), sulla base delle indicazioni generali della Carta ittica e del *Programma generale degli indirizzi e criteri* di cui in premessa, e non staticamente fissate nel testo della Carte ittica;

RITENUTO che la fruizione della riserva turistica del lago di Osiglia possa essere promossa e sviluppata anche attraverso la possibilità di organizzarvi da parte del Comune di Osiglia, gestore della riserva medesima, manifestazioni e gare di pesca, fermi restando i limiti e i divieti imposti dalle Misure di conservazione di cui alla D.G.R. n. 1459 del 23/12/2015 "*Approvazione delle Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica alpina ligure*" per il sito Natura 2000 ivi individuato;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che le modifiche in esame non sono in grado di determinare né un incremento della pressione di pesca, né inquinamento di ceppi autoctoni originari di *Salmo trutta* né eventuali problematiche connesse alla fruizione delle aree potenzialmente interessate;

DATO ATTO che le modifiche in esame rientrano nella fattispecie delle modifiche minori dei piani ittici e che pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 32/2012, sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
09 LUG. 2018

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA rapprcis
PAGINA : 3		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/15381 DEL PROT. ANNO.....2018	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della l.r. 32/2012, è necessario procedere all'adozione delle modifiche in oggetto e, quindi, alla verifica di assoggettabilità a VAS, al fine di accertare se le stesse possano avere impatti significativi sull'ambiente;

VISTO il rapporto preliminare, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e contenente la descrizione delle modifiche in oggetto nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dalle stesse derivanti;

DATO ATTO che le modifiche della Terza Carta ittica della provincia di Savona, come evidenziato nel rapporto preliminare di cui sopra, non determinano variazioni rispetto alle incidenze già oggetto di valutazione in occasione dell'approvazione;

ATTESO che le modifiche non implicano variazioni dei livelli informativi cartografici previsti dal *Programma generale degli indirizzi e criteri* di cui in premessa;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di adottare le seguenti proposte di modifica alla Terza Carta ittica della provincia di Savona, nella Parte I – Relazione:

a) capitolo "Immissioni di fauna ittica":
   a. le parole "Provincia di Savona" sono sostituite con "Regione Liguria";
   b. al paragrafo 1) le parole "con purezza certificata superiore al 90%" sono sostituite con "da riproduttori di origine autoctona";
   c. al paragrafo 4) le parole "di ceppo mediterraneo con purezza certificata superiore al 50%" sono sostituite con "preferibilmente di ceppo poliploide";

b) capitolo "Zone di protezione e zone di ripopolamento":
   a. il testo dell'unico paragrafo è sostituito con il seguente: "La Regione Liguria individua e costituisce, con provvedimento del dirigente della struttura competente adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 8/2014, le zone di protezione e le zone di ripopolamento e cattura nei tratti di corsi d'acqua classificati di Categoria A o, per specie di particolare valore conservazionistico, in acque di Categoria B.";

c) capitolo "Zone No kill":

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
29/06/2018 (Paolo Genta)	

ATTO	**AUTENTICAZIONE COPIE**	**CODICE PRATICA** rapprcis
PAGINA : 4		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

a. il testo dell'unico paragrafo è sostituito con il seguente: "La Regione Liguria può individuare, con provvedimento del dirigente della struttura competente adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 8/2014, tratti di corsi d'acqua classificati di Categoria A o di Categoria B dalla presente Carta Ittica Provinciale, come "Zone No Kill", nelle quali la pesca può essere esercitata esclusivamente con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, effettuato con i dovuti accorgimenti, atti ad evitare di arrecare danno permanente o letale alla fauna ittica, ex Allegato A, punto B), comma 1, lettera m) della l.r. 8/2014, ivi compreso l'obbligo di utilizzare ami od ancorette prive in origine di ardiglione o con lo stesso schiacciato o limato.";

d) capitolo "Riserve turistiche di pesca":
   a. le parole "Provincia di Savona" sono sostituite con "Regione Liguria";

e) capitolo "Zone per l'allenamento, le gare ed i raduni di pesca":
   a. le parole "Provincia di Savona" sono sostituite con "Regione Liguria";
   b. il capoverso che individua i tratti di corsi d'acqua idonei alla costituzione di zone per gare e raduni di pesca è sostituito con il seguente: "1) TUTTI I TRATTI INDIVIDUATI COME IDONEI ALLA COSTITUZIONE DI RISERVE TURISTICHE DI PESCA, PER KM. 87,674.";

3) di approvare il rapporto preliminare di cui all'art. 3 comma 2 l.r. 32/2012, allegato al presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4) di dare mandato al Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica di procedere ai necessari successivi adempimenti connessi all'avvio della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 13 l.r. 32/2012;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE
29/06/2018
(Dott. Valerio Vassallo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA
rapprcis

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/15381
DEL PROT. ANNO 2018

N. 573
IN DATA : 18/07/2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

OGGETTO : Adozione proposte di modifica della Terza Carta ittica della provincia di Savona. Approvazione del rapporto preliminare di cui all'articolo 13 l.r. 32/2012.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 20

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

ALLEGATO ALL'ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA : rapprcis
PAGINA : 1		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N. .....NP/15381 DEL PROT. ANNO 2018	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

Regione Liguria

RAPPORTO PRELIMINARE

Verifica di assoggettabilità delle modifiche alla CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Art. 13 L.r. 10 agosto 2012, n. 32

giugno 2018

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 LUG. 2018

SOMMARIO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 4
2 LA PIANIFICAZIONE ITTICA 5
3. PIANIFICAZIONE ITTICA E RETE NATURA 2000 6
3.1 La valutazione di incidenza 6
3.2 La Rete ecologica regionale 7
4. CI SV: CARATTERISTICHE DELLE MODIFICHE PROPOSTE 8
4.1 Immissioni di fauna ittica 8
4.2 Zone di protezione e zone di ripopolamento 10
4.3 Zone "No kill" 11
4.4 Zone per l'allenamento, le gare e i raduni di pesca 11
4.5 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio 11
4.6 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale 12
5. CI SV: CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 13
5.1 Biodiversità 13
5.2 Rete Natura 2000 14
5.3 Rete ecologica regionale 15
6. QUADRO NORMATIVO 16
7. BIBLIOGRAFIA 20

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Il presente rapporto preliminare è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. r. 10 agosto 2012, n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)", nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica delle modifiche alla Terza Carta ittica della Provincia di Savona (CI SV), al fine di permettere all'autorità competente di valutare se le modifiche adottate possano avere impatti significativi sull'ambiente e conseguentemente decidere in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS.

La Terza Carta ittica della Provincia di Savona è stata approvata con Deliberazione del Consiglio provinciale del 26 novembre 2009, n. 34. Essa costituisce aggiornamento, sviluppo ed ampliamento della Prima Carta ittica della Provincia di Savona (1991) e della Seconda Carta ittica della Provincia di Savona (2004).
Al momento dell'adozione della Terza Carta ittica, non era vigente la norma disciplinante la valutazione ambientale strategica ed era appena entrata in vigore la Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità". Pertanto, questo strumento di pianificazione è stato assoggettato unicamente a valutazione d'incidenza ai sensi della suddetta legge, senza rilievi da parte dell'autorità regionale competente.

Con la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)" tutte le funzioni in materia di pesca nelle acque interne e tutela della relativa fauna ittica precedentemente esercitate dalle Amministrazioni provinciali sono state trasferite alla Regione. Tale norma ha stabilito inoltre che, nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangano in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle Province e dalla Città metropolitana.
Infine, la L.r. 10 luglio 2017, n. 17 "Modifiche alla Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15" ha integrato l'art. 170 della norma richiamata, stabilendo che durante il regime di proroga, nelle more dell'adozione della Carta ittica regionale, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, possa apportare modifiche alle Carte ittiche precedentemente adottate dalle Province e dalla Città metropolitana.

Le modifiche alla Carta ittica, qualificandosi la stessa come piano di settore della pesca, seguono lo stesso iter previsto per l'approvazione, tenuto conto delle disposizioni normative intervenute successivamente. Come visto, le Carte ittiche sono assoggettate a valutazione d'incidenza e, quindi, a VAS. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.r. 32/2012, le modifiche minori dei piani soggetti a VAS sono sottoposte a verifica di assoggettabilità.

Le modifiche proposte alla Terza Carta ittica della Provincia di Savona riguardano esclusivamente alcuni aspetti tecnico-amministrativi di dettaglio, contenuti nella Parte I - Relazione, ed in particolare:

- capitolo "Immissioni di fauna ittica": i requisiti specifici delle trote fario (*Salmo trutta*) la cui immissione è consentita nelle acque interne sono definiti tenendo conto di criteri di ragionevolezza ed applicabilità, tenendo conto degli indirizzi e dei limiti fissati nelle linee guida della pianificazione ittica regionale ("Programma generale degli indirizzi e criteri alle province, relativo alla tutela dell'ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne", approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 3 agosto 2001).

- capitolo "Zone di protezione e zone di ripopolamento": il capitolo viene riformulato in termini coerenti con i principi generali di semplificazione amministrativa ed in aderenza alla disposizione di legge (articolo 6 comma 2 lett. c), articolo 7 e articolo 15 comma 1 della l.r. 8/2014), prevedendo l'individuazione con atto amministrativo (decreto del dirigente) dei tratti da sottoporre a tale regime di tutela.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
16 LUG. 2018

- capitolo "Zone no kill": il capitolo viene riformulato abrogando l'elenco dei tratti rigidamente individuati nel piano e prevedendo, ai sensi dell'articolo 15 l.r. 8/2014, l'individuazione con atto amministrativo (decreto del dirigente) dei tratti da sottoporre a tale regolamentazione.

- capitolo "Zone per l'allenamento, le gare ed i raduni di pesca": viene stabilita la possibilità di effettuare gare e raduni di pesca anche nella riserva turistica di pesca del lago di Osiglia, come già previsto dalla Carta ittica per tutte le altre riserve turistiche di pesca.

Tali varianti, per la portata ridotta dei rispettivi effetti sulla pianificazione vigente, possono essere ragionevolmente qualificate come modifiche minori.

Il presente rapporto preliminare è stato redatto tenendo conto sia del carattere minore delle modifiche della pianificazione, che saranno di seguito analizzate e discusse, sia, per quanto concerne gli obblighi derivanti dalle norme in materia di tutela della biodiversità, della insussistenza di sostanziali variazioni rispetto alle incidenze precedentemente valutate in sede di approvazione.

2. LA PIANIFICAZIONE ITTICA

La Carta ittica è uno strumento di pianificazione, previsto dalla normativa della Regione Liguria, che ha l'obiettivo di tutelare la fauna ittica delle acque interne, regolamentare il prelievo alieutico, fornire indirizzi e strategie per la gestione e la tutela dell'ecosistema acquatico.
Le norme emanate dalla Regione per la disciplina della pesca nelle acque interne, che si sono succedute negli anni, hanno previsto le Carte ittiche provinciali (l.r. n. 35/1999; l.r. n. 21/2004); la legge attualmente in vigore (l.r. n. 8/2014), con le modifiche ad essa introdotte dalla l.r. n. 29/2017, prevede la Carta ittica regionale, costituita dalle Carte ittiche provinciali precedentemente adottate dalle province e dalla città metropolitana. Essa può essere oggetto di modifiche ove ritenuto necessario e può essere aggiornata quando intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico delle acque.

La Carta ittica, in particolare:
a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:
   1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;
   2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;
   3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;
   4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;
   5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;
   6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;
c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

Gli indirizzi regionali in materia, attualmente vigenti, sono contenuti nel "Programma generale degli indirizzi e dei criteri alle province, relativo alla tutela dell'ecosistema acquatico e alla disciplina della pesca nelle acque interne" (D.C.R. n 37/2001), sulla base dei quali la Carta ittica in esame è stata redatta.
Tali indirizzi, hanno posto in evidenza, in particolare, alcuni fondamentali elementi operativi, quali:
- criteri per la valutazione dei corpi idrici a seconda della qualità delle acque, della loro destinazione d'uso e ai fini della gestione della pesca, nonché dell'assetto del territorio circostante;
- criteri e prescrizioni per una corretta gestione della fauna ittica;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

- criteri per l'individuazione delle zone di regolamentazione speciale, compresa la percentuale, nell'ambito dei corpi idrici, da destinare alle zone medesime.

Gli stessi Indirizzi sottolineano inoltre la necessità di armonizzare le Carte ittiche con le pianificazioni dei Parchi e delle Riserve naturali regionali e riportano alcune indicazioni relative alle zone della rete Natura 2000, da sviluppare e contestualizzare nell'ambito dello Studio di incidenza.

3. PIANIFICAZIONE ITTICA E RETE NATURA 2000

La rete europea Natura 2000 è stata istituita, a seguito dell'approvazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE come un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della stessa Direttiva e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Quest'ultima, più volte aggiornata, è stata infine sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

La Rete Natura 2000 è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), che conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 4, comma 4 Dir. 92/43/CEE).

In Liguria la Rete Natura 2000 è disciplinata dalla Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:

- individuando i soggetti che dovranno occuparsi della gestione dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;
- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e Piani di Gestione dei siti;
- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché nell'allegato I della Dir. n.79/409 CEE e dell'Allegato 2 della Convenzione di Berna;
- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla Rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della Direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

3.1 La valutazione di incidenza

La Direttiva Habitat ha previsto l'introduzione della "Valutazione di Incidenza Ecologica" da applicare qualora azioni di pianificazione o altri progetti interessino SIC o ZPS: "qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (...) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (art. 6, comma 3).

La valutazione di incidenza rappresenta pertanto un processo di verifica di compatibilità naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani (urbanistici, territoriali e di settore) e tutti i progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione del sito; è basata su uno studio tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell'area interessata dal piano o dall'intervento necessari ad effettuare la successiva appropriata valutazione.

In Italia la Direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e quindi modificato ed integrato dal DPR 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

In base all'art. 6, comma 1, del DPR 120/2003 viene rimarcata la necessità di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, considerando le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario nella pianificazione e programmazione territoriale.
Il comma 2 dello stesso art. 6 estende la valutazione di incidenza a tutte le categorie progettuali e di pianificazione che possono avere influenza su un sito della Rete Natura 2000, ampliandone i termini rispetto al DPR 357/97, che faceva riferimento solo alle categorie progettuali contenute negli allegati A e B del DPR del 12 aprile 1996 (relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale).
Altro aspetto particolare sancito dal DPR 120/2003 (art. 6 comma 3) è stata l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.
In Liguria la materia è disciplinata, per quanto concerne la valutazione di incidenza, dalla DGR 30/2013, con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.
In caso di piani, la procedura di Valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 4/2008), secondo quanto stabilito dalla L. r. 32/12.
L'approvazione del piano o l'autorizzazione progettuale è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza.
In caso di giudizio negativo, l'intervento o la pianificazione potranno realizzarsi solo in caso di rilevante interesse pubblico, in assenza di possibili soluzioni alternative e adottando idonee misure di mitigazione.
Nel caso in cui siano presenti habitat o specie prioritari l'intervento o il piano potranno realizzarsi solo in presenza di "considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (art. 6, comma 4 Direttiva 92/43 CEE).

3.2 La Rete ecologica regionale

La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ha previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi *a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche*. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
Il DPR 357/97, e successive modificazioni, riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 sul territorio.
L'approvazione della l.r. 28/09, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ha sancito in ambito ligure un momento di integrazione tra i due livelli di pianificazione, con l'individuazione della rete ecologica regionale, costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.
La rete ecologica regionale è stata istituita con DGR n. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 LUG. 2018

4. CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA DI SAVONA: CARATTERISTICHE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Le modifiche della Terza Carta ittica della provincia di Savona riguardano esclusivamente alcune disposizioni contenute nella Parte I – Relazione.
In tutti i capitoli interessati viene sostituita "Provincia di Savona" con "Regione Liguria" in quanto ormai l'ente regionale è competente in materia, ai sensi della normativa vigente.
Le altre modifiche vengono di seguito descritte.

4.1 Immissioni di fauna ittica

Tale modifica consiste nell'eliminazione, nel paragrafo "Immissioni di fauna ittica" ai punti 1) e 4), delle indicazioni di percentuali di "purezza certificata" che devono possedere gli esemplari di trota fario di ceppo mediterraneo (*Salmo trutta*) che è possibile immettere nelle acque interne.
- Per le acque di categoria A, il testo vigente indica una "purezza certificata" superiore al 90% ("*la Provincia di Savona può procedere all'immissione a scopo di reintroduzione o ripopolamento esemplari non adulti di Trota fario (Salmo trutta) di ceppo mediterraneo con purezza certificata superiore al 90% nelle acque classificate di categoria A*").
- Per i tratti destinati a riserva turistica di pesca e/o zona per l'allenamento, gare e raduni di pesca (rientranti in acque classificate di categoria B), il piano attualmente prevede una "purezza certificata" superiore al 50% ("*la Provincia di Savona può procedere all'autorizzazione dei programmi di immissione di esemplari adulti di Trota Fario (Salmo trutta) di ceppo mediterraneo con purezza certificata superiore al 50%, a seguito di richiesta dei soggetti interessati, nelle acque destinate dalla presente Carta Ittica Provinciale a riserva turistica di pesca e/o zona per l'allenamento, gare e raduni di pesca*").

Anche se non espressamente indicato nella disposizione, tale "purezza certificata" è da intendersi riferita al patrimonio genetico degli esemplari.

La modifica prevede una nuova formulazione delle seguenti parti:

punto 1): "la Regione Liguria può procedere all'immissione a scopo di reintroduzione o ripopolamento di esemplari non adulti di trota fario (*Salmo trutta*) di ceppo mediterraneo nelle acque classificate di Categoria A ".

punto 4): "la Regione Liguria può procedere all'autorizzazione dei programmi di immissione di esemplari adulti di trota fario (*Salmo trutta*), preferibilmente di ceppo poliploide, a seguito di richiesta dei soggetti interessati, nelle acque destinate dalla presente Carta Ittica Provinciale a riserva turistica di pesca e/o zona per l'allenamento, gare e raduni di pesca ".

Al fine di meglio circoscrivere la problematica, si evidenzia che, allo stato attuale delle conoscenze, non risulta una completa mappatura genetica delle popolazioni di trote "autoctone" liguri ascrivibili alla "trota fario di ceppo mediterraneo", che può essere probabilmente considerata come discendente dalla *Trota macrostigma* (Zerunian S., 2003). Non risultano finora svolte indagini comparative dal punto di vista genetico su materiale di *Trota macrostigma* proveniente dalle varie parti dell'areale italiano, per cui i caratteri del taxon risultano mal definiti. Tenendo conto delle conoscenze attuali, il riconoscimento può avvenire sulla base di caratteri della livrea, presenti nel loro insieme su ogni individuo (Zerunian S., 2003).
Ne consegue, quindi, l'impossibilità oggettiva di certificare l'appartenenza di trote ad un ceppo autoctono per la Liguria sulla base di dati di genetica di popolazione e, a maggior ragione, non è possibile attribuire a livello individuale delle soglie percentuali di purezza del patrimonio genetico, discriminanti per l'attribuzione ad una forma più o meno "autoctona".

La precedente Carta Ittica della Provincia di Savona (2004) faceva riferimento, per tale aspetto, unicamente ai caratteri fenotipici che consentono, con discreta approssimazione, l'attribuzione di esemplari di trota fario al ceppo

mediterraneo (cosiddetta "autoctona"): "*caratteri fenotipici (puntinatura piccola, fitta, rossa e nera; presenza di macchie Parr e di macchia nera opercolare) vicini a quelli di Salmo macrostigma dalla quale deriverebbero tutte le trote dei fiumi che si versano nel bacino del Mediterraneo (Lelek 1987). Si ha motivo di ritenere che residue popolazioni di ceppo mediterraneo, con un patrimonio genetico che si è adattato ai nostri ambienti dulciacquicoli dopo una lunga selezione naturale, siano ancora presenti in alcuni torrenti del savonese che, per la morfologia del territorio e le conseguenti difficoltà a raggiungere la parte più alta del bacino, non hanno subito immissioni di Trota del nord Europa (ceppo atlantico)*"

A riprova della complessità del tema, un recente studio di genetica condotto su trote fario in corsi d'acqua alpini piemontesi (Lucarda A. N., Forneris G.), evidenzia che, per il campione esaminato, "*le analisi sul Dna mitocondriale condotte mantenendo a confronto i soggetti con cromatismo della livrea distinto tra quello mediterraneo e quello atlantico non hanno prodotto alcuna significatività indicando che il grado di introgressione genetica ormai è davvero molto profondo e che l'espressione dei caratteri cromatici della livrea appare non legata all'aplotipo mitocondriale dei soggetti*".

Al fine di analizzare gli aspetti pianificatori di pertinenza, la suddivisione delle acque in zone ittiche ai fini della gestione della pesca, stabilita nella Carta ittica, individua, anche cartograficamente, i tratti che corrispondono alle categorie conformi ai criteri stabiliti nel "Programma generale degli indirizzi e criteri" (D.C.R. n. 37/2001). In particolare:

- le acque di categoria A hanno rilevante o significativo pregio ittiofaunistico, in maggioranza a popolamento di trote. Lo scopo prioritario è quello di assicurare il mantenimento e, ove possibile, l'incremento delle popolazioni ittiche naturali e l'integrità dell'ecosistema di cui fanno parte. Nelle acque di categoria A le attività di pesca devono essere esercitate nel rispetto delle preminenti finalità di tutela; pertanto, non si devono svolgere attività agonistiche che comportino l'immissione di materiale ittico adulto, né istituire zone adibite a riserve turistiche.
  Nelle acque di categoria A la biomassa ittica prelevata dall'attività di pesca può essere ristabilita anche attraverso l'immissione, soprattutto, di novellame di *Salmo trutta* in quantità tale da risultare in equilibrio con le disponibilità trofiche del corpo idrico e con le altre specie acquatiche.
- Le acque di categoria B hanno minore pregio ittico rispetto alle acque di categoria A, per motivi sia di carattere naturale sia antropico, e interessano corsi d'acqua a prevalente carattere ciprinicolo. A questa categoria appartengono le acque in cui si esercita la maggiore pressione di pesca, in quanto presentano un interesse turistico e pescasportivo. Allo scopo di far fronte all'entità dei prelievi sono consentite immissioni di salmonidi anche di allevamento a pronta cattura; è vietata l'immissione, per la pronta pesca, di ciprinidi o altre specie ittiche diverse dai salmonidi. In questa categoria rientrano le zone permanenti per l'allenamento agonistico e i campi di gara temporanei; inoltre, in tali zone possono essere individuati i tratti adibiti a riserve turistiche.

Sulla base degli obiettivi di tutela della fauna acquatica e di gestione della pesca individuati per le categorie di acque sopra descritte, la variante in esame risulta coerente con le prescrizioni del già citato "Programma generale degli indirizzi e criteri". In particolare:

- per le acque di categoria A (che rappresentano i tratti con vocazionalità prevalente per i salmonidi, e pertanto risultano le zone di elezione per la conservazione della trota fario) le immissioni sono svolte esclusivamente dall'ente pubblico con novellame (avannotti e trotelle) di trota fario di ceppo mediterraneo. Allo stato attuale l'appartenenza al ceppo mediterraneo di provenienza ligure degli esemplari può essere certificata solamente da un produttore che impiega riproduttori discendenti da trote fario "mediterranee" selezionate decenni orsono da corsi d'acqua della provincia della Spezia in specifici progetti di ricerca promossi dalla Regione Liguria e dalla Provincia della Spezia ed allevate nell'allora incubatoio ittico regionale di Chiusola (SP) . Sono inoltre in corso in regione Piemonte attività sperimentali per la riproduzione di esemplari di trota fario autoctone provenienti dal bacino del torrente Baracca (GE, SV).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

L'approvvigionamento di tale materiale per le attività di immissione finalizzate al ripopolamento risulta quindi condizionato dalla disponibilità di uova embrionate, che possono essere incubate nelle strutture regionali attualmente operanti (in particolare l'incubatoio ittico di Masone); conseguentemente la quantità complessiva di materiale annualmente disponibile (avannotti e trotelle) deve prioritariamente essere destinata alle acque di maggior pregio ittiologico.

- Per le acque di categoria B, che non presentano particolare vocazionalità per i salmonidi (per condizioni idromorfologiche, fisiche e chimiche delle acque) ma nelle quali si svolge prevalentemente l'attività di pesca sportiva, possono essere autorizzati dall'ente pubblico programmi di immissione di materiale ittico adulto di trota fario. Tali immissioni possono essere effettuate esclusivamente nelle riserve turistiche di pesca e nelle zone per allenamento, gare e raduni di pesca, a cura dei soggetti (associazioni di pesca sportiva riconosciute) ai quali è affidata la gestione delle stesse.

In tali tratti la pressione alieutica sui salmonidi (stante la scarsa o nulla produttività di tali acque per la trota fario, documentata anche nei rilievi ittiologici condotti in fase di predisposizione della Carta Ittica) è sostenuta soprattutto attraverso l'immissione di esemplari che hanno nulle o scarse possibilità di arrivare alla riproduzione.

In tale situazione, e soprattutto nei tratti che presentano ostacoli fisici alla risalita della fauna ittica verso le parti superiori del bacino idrografico, si può ragionevolmente supporre che i pericoli di un'eventuale inquinamento genetico di eventuali popolazioni di trote fario autoctone (la cui presenza nei tratti di acque di categoria "B" non è mai stata accertata nel corso dei campionamenti ittiologici svolti per la redazione delle Carte ittiche provinciali) con aplotipi di trota fario di ceppo "atlantico" siano effettivamente abbastanza ridotti.

Tale rischio può essere praticamente annullato impiegando trote fario con corredo cromosomico poliploide (triploide o quadriploide); tale pratica, ormai abbastanza diffusa negli allevamenti ittici, consente di ottenere individui sterili. Il vantaggio dal punto di vista dell'allevamento ittico è quello che un individuo che non matura le gonadi presenta un maggior tasso di crescita; inoltre non investe alcuna energia nella competizione per la riproduzione, è meno stressato e più adatto alle attività ittiogeniche. Secondariamente questa condizione ha assunto una certa importanza anche per la gestione delle specie ittiche: ad esempio l'immissione di individui sterili di trota fario nei corsi d'acqua impedisce l'ibridazione con le trote autoctone, oggetto di piani di salvaguardia, garantendo contemporaneamente uno stock di pesce disponibile per le pratiche alieutiche. Dal punto di vista operativo, la poliploidizzazione sfrutta il diverso meccanismo della gametogenesi nei due sessi. Alla fecondazione uno spermatozoo, con corredo cromosomico aploide, ed un ovocita, anch'esso con corredo cromosomico aploide, si uniscono dando origine allo zigote diploide (2n). Se durante la divisione meiotica, all'avvio della prima segmentazione dello zigote oppure prima dell'espulsione del secondo globulo polare si bloccano questi processi intervenendo con uno shock chimico o fisico (molto utilizzati sono i trattamenti termici o pressori), si otterranno rispettivamente individui tetraploidi o triploidi.

4.2 Zone di protezione e zone di ripopolamento

La modifica del capitolo riguardante le zone di protezione e le zone di ripopolamento e cattura introduce i seguenti aspetti nella disciplina dell'individuazione e della costituzione di tali zone, finalizzate alla tutela ed al naturale ripopolamento della fauna ittica:

- tali zone devono essere individuate in acque di categoria A (ittiologicamente classificate come "Acque a salmonidi") che rivestono particolare importanza per la conservazione della trota fario di ceppo "mediterraneo". Si introduce la possibilità di individuare tali zone anche in acque di tipo B (ittiologicamente classificate come "Acque a ciprinidi"), per particolari esigenze di tutela di altre specie di pregio conservazionistico ai fini della biodiversità.
- tali zone sono individuate nell'atto amministrativo che disciplina annualmente l'esercizio della pesca nelle acque interne.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

4.3 Zone "No Kill"

La Terza Carta Ittica destina complessivamente ben 38 Km circa di tratti di corsi d'acqua alla particolare disciplina della pesca "No kill" (che prevede l'obbligo di rilascio del pescato, detta anche "Catch-and-release").
I tratti che la Carta ittica fissa rigidamente sono:

- Bormida di Pallare/Mallare/Spigno per Km 25,164: "Tratto compreso, rispettivamente, tra il ponte ferroviario sul fiume Bormida di Pallare, il ponte ferroviario a servizio dell'area industriale sul fiume Bormida di Mallare, entrambi in comune di Cairo Montenotte, ed il confine con la provincia di Alessandria".
- Bormida di Millesimo per Km 9,714: "Tratto compreso tra le paratoie della diga Anselmina in comune di Millesimo ed il confine con la provincia di Cuneo".
- fiume Centa per Km 3,195: "Tratto compreso tra la confluenza dei torrenti Neva ed Arroscia e la foce".

Nel periodo di applicazione della Carta ittica, i tratti a regolamentazione speciale "No Kill" in provincia di Savona non hanno trovato seguito da parte dei pescatori sportivi. Lo scarso successo di tale forma di pesca nelle acque interne savonesi è dovuto soprattutto al fatto che nei corsi d'acqua provinciali non si trovano esemplari delle specie ittiche oggetto di tale pratica, svolta soprattutto per la cattura di esemplari-trofeo.
I tratti (di considerevole estensione) destinati dalla Carta Ittica alla pratica "No Kill" risultano quindi scarsamente frequentati dai pescatori sportivi. Tale "abbandono" ha fatto venir meno il normale presidio territoriale di pescatori "regolari", con il conseguente instaurarsi di fenomeni, purtroppo diffusi, di bracconaggio, che sono solo parzialmente repressi dalle sempre più scarse forze di vigilanza operanti sul territorio.
La modifica prevede che l'individuazione di tratti destinabili temporaneamente alla pratica "No Kill" sia adottata nell'atto amministrativo che disciplina annualmente l'esercizio della pesca nelle acque interne, e contestualmente i tratti "No kill" attualmente indicati nella Carta ittica tornino ad essere gestiti secondo le ordinarie modalità di regolamentazione della pesca.

4.4 Zone per l'allenamento, le gare ed i raduni di pesca

La Carta Ittica individua il lago di Osiglia quale Riserva turistica di pesca. In tale Riserva, diversamente da quanto previsto per tutte le altre Riserve turistiche di pesca individuate, non è consentito lo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca, che rappresentano importanti occasioni per la promozione della pesca e per la rivitalizzazione di un territorio che ha, in questo bacino artificiale, uno dei principali motivi di interesse turistico ed economico.
La scelta di adottare tale prescrizione non risulta coerente con le indicazioni generali valide per le zone destinate a Riserve turistiche di pesca né è supportata da evidenti motivazioni di carattere gestionale; attualmente la prescrizione non è necessaria per ragioni di tutela ambientale in quanto, comunque, le immissioni di materiale ittico in tale bacino (ricompreso in sito Natura 2000) sono disciplinate dalla normativa vigente (in particolare dalle "Misure di conservazione" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 2015 n.1459).

4.5 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

La Carta Ittica non influenza altri piani/programmi (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Savona, Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013).
Vi sono sicuramente interrelazioni tra la Carta Ittica ed il Piano di tutela delle acque, che possono così essere sinteticamente riassunti: la gestione della pesca e delle immissioni di materiale ittico possono influenzare gli indicatore relativi alla fauna ittica, che concorrono agli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua fissati dalla normativa comunitaria e nazionale; le previsioni del Piano di tutela delle acque, soprattutto in termini di miglioramento delle condizioni ambientali dei corsi d'acqua, hanno ricadute dirette sugli aspetti di gestione della pesca e di tutela dell'ittiofauna.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 LUG. 2018

La pianificazione ittica può essere influenzata indirettamente dalla gestione del territorio che discende dai suddetti piani/programmi, in particolare per effetto di eventuali conseguenze sull'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche (ad esempio dalla gestione delle acque reflue civili o industriali, dalla pianificazione di bacino e dalle opere di regimazione dei corsi d'acqua, dalla gestione dei bacini artificiali, dalla gestione delle centraline idroelettriche).
La pianificazione ittica può, inoltre, essere condizionata dalla pianificazione dei Parchi (L. 394/91 e L.r. 12/95) e della rete Natura 2000 (L.r. 28/09), alle quali la stessa è subordinata.

Non sono riscontrate criticità ambientali connesse alle modifiche in esame che, come visto, riguardano sostanzialmente aspetti autorizzativi e gestionali e sono finalizzate al conseguimento di una maggiore omogeneità del piano con gli indirizzi e criteri regionali per la pianificazione del settore.

4.6 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

L'obiettivo primario di sostenibilità della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8, è la tutela della fauna ittica, da perseguire nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.
La Carta Ittica è lo strumento che traduce sul territorio tale obiettivo (assieme, per alcuni aspetti, al Piano di tutela delle acque sopra richiamato), e conseguentemente definisce il quadro di riferimento per la regolazione dell'attività di pesca sportiva nelle acque interne.

Per quanto riguarda le immissioni di fauna ittica, vi sono alcuni aspetti generali dei quali è opportuno tenere conto allo stato attuale:

- La direttiva 2000/60/CE e i successivi recepimenti italiani con la parte III del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. ed i relativi decreti ministeriali, prevedono per la valutazione dello stato ambientale dei corsi d'acqua il monitoraggio, tra l'altro, della fauna ittica.
- La Commissione europea ha aperto l'EUPILOT 7304/15/ENVI nei confronti dell'Italia, in cui è fatto un richiamo sulla mancata implementazione dell'indicatore relativo alla fauna, e conseguentemente al quale l'Italia ha predisposto un Piano d'Azione per superare le non conformità rilevate dalla Commissione.
- Per la fauna ittica il Piano nazionale ha previsto l'attivazione dei monitoraggi laddove non già implementati e l'affinamento e l'Intercalibrazione dell'indice ISECI
- Per la Liguria ARPAL sta procedendo ad una proposta di classificazione sul nuovo indice N-ISECI.

Nelle more di una proposta di classificazione finale da parte di ARPAL è comunque importante evidenziare che eventuali immissioni di specie alloctone con taglie minime potrebbero comportare delle criticità rispetto agli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua fissati dalla soprarichiamata normativa comunitaria e nazionale. E' necessario pertanto perseguire soluzioni sostenibili che consentano, da una parte, di soddisfare le attività di pesca sportiva, e dall'altra di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua ai sensi della direttiva 2000/60/CE che porterebbe ad una successiva apertura di procedura di infrazione.
L'immissione nei corsi d'acqua di esemplari di trota fario di ceppo mediterraneo (specie autoctona) è in generale coerente con le finalità di sostenibilità ambientale del piano in rapporto alle norme comunitarie e nazionali e non rappresenta una variazione sostanziale negli obiettivi di conservazione della specie già indicati nella Terza Carta ittica provinciale di Savona.
La modifica proposta è ulteriormente restrittiva rispetto a quanto disposto dalle altre norme regionali vigenti in materia: il vigente "Programma generale degli indirizzi e criteri" (D.C.R. n. 37/2001) prescrive, infatti, per le acque di categoria A, che la biomassa ittica prelevata dall'attività di pesca possa essere ristabilita attraverso l'immissione di novellame di *Salmo trutta* (trota fario) *sensu lato*.
Il medesimo "Programma" stabilisce che nei corsi d'acqua di categoria B siano consentite immissioni di "salmonidi anche di allevamento a pronta cattura", addirittura non specificando ulteriori elementi tassonomici discriminanti.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 GIU. 2018

Per quanto riguarda le zone di protezione e le zone di ripopolamento, gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono coerenti con quanto stabilito dalla normativa di riferimento, in quanto la modifica proposta ha valenza esclusivamente amministrativa.

Gli obiettivi di sostenibilità in riferimento alla modifica delle zone "No kill" sono coerenti con quanto stabilito dalla normativa di riferimento, in quanto la modifica proposta intende demandare ad atto amministrativo l'individuazione di tali zone.

Gli obiettivi di sostenibilità relativi alla possibilità di svolgere manifestazioni e gare di pesca nella riserva turistica del lago di Osiglia non variano rispetto allo stato attuale, in riferimento alle vigenti modalità gestionali dell'area che devono comunque ottemperare alle disposizioni stabilite nelle Misure di conservazione della ZSC.

5. CI SV: CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Le modifiche in esame riguardano le caratteristiche ed i criteri di selezione del materiale ittico appartenente alla specie *Trota fario* che può essere immesso in acque di categoria "A" e in acque di categoria "B" destinate a riserve turistiche o a zone per allenamento, gare e raduni di pesca; le modalità amministrative di individuazione delle zone "No kill" e delle zone di protezione e ripopolamento, nonché l'inclusione della riserva turistica di pesca del lago di Osiglia tra le zone ove possono tenersi raduni e gare di pesca.
L'ambito di riferimento della variante è esclusivamente locale, in quanto, come precedentemente argomentato, le modifiche in esame hanno ricadute prevalentemente di carattere amministrativo.
Le modifiche non determinano effetti diretti o indiretti sulla rimanente pianificazione ittica.
L'inquinamento e i disturbi ambientali sono nulli: la variante in esame non è in grado di determinare né un incremento dei livelli di disturbo né il rilascio di elementi inquinanti nell'ambiente.
Il rischio di incidenti è limitato ad eventuali incidenti di pesca, del tutto indipendenti dalla modifica in esame, che non introduce fattori di rischio ulteriori rispetto ad altre forme di prelievo.
La variazione della produzione di rifiuti è nulla. Peraltro, la presenza di pescatori sportivi (categoria di fruitori dell'ambiente generalmente sensibile alle esigenze di tutela) nei siti di interesse alieutico può contribuire a limitare eventuali comportamenti illeciti, tra cui l'abbandono di rifiuti.
La variante non comporta aspetti legati alla tutela del paesaggio.

Di seguito sono analizzati gli impatti delle modifiche proposte, per valutare eventuali impatti aggiuntivi della gestione della pesca sportiva rispetto alle disposizioni già stabilite prima della variazione in esame, con particolare riferimento all'impatto sulla biodiversità e, successivamente, sulla rete Natura 2000.

5.1 Biodiversità

L'indicazione relativa all'immissione nelle acque di categoria A di novellame di trota fario di ceppo mediterraneo proveniente da allevamenti che impiegano riproduttori di sicura origine locale, non rappresenta una fonte di impatti nel mantenimento di popolazioni ittiche in equilibrio con l'ecosistema, ferma restando la rispondenza degli allevamenti di provenienza ai requisiti sanitari attualmente stabiliti dalla legge (riconoscimento comunitario di indennità da Setticemia Emorragica Virale e Necrosi Ematopoietica Infettiva ai sensi Dlgs. 148/2008), nonché lo stato sanitario di ogni fornitura, accertato con le forme dovute (certificati delle ASL competenti). Non si rilevano pertanto impatti sulla biodiversità di rilievo o diversi rispetto all'attuale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 LUG. 2018

La possibilità di impiegare, per le immissioni nelle acque di categoria B destinate a particolari forme di fruizione pescasportiva (riserve turistiche e campi di allenamento e gara), soggetti adulti di trota fario (di dimensioni adatte alla "pronta pesca"), consente di perseguire un equilibrato compromesso tra le esigenze di sostenibilità ambientale e le esigenze di promozione sociale ed economica dell'attività pescasportiva. Tenuto conto che nei tratti adibiti a riserva turistica o a campo di allenamento e gara tali esemplari vengono in gran parte pescati nel periodo immediatamente successivo all'immissione e comunque vengono immessi in corpi idrici che presentano condizioni ecologicamente non ottimali per la riproduzione della specie (e nei quali i rilievi ittiologici svolti negli anni per la Carta ittica non rilevano alcuna presenza di trote autoctone), il rischio di ibridazioni con eventuali popolazioni limitrofe di trote fario mediterranee non risulta diverso da quello, molto contenuto, dello stato attuale. Un ulteriore garanzia al fine di evitare eventuali ibridazioni tra le trote di immissione e le popolazioni di trote autoctone consiste nella possibilità di impiegare trote fario sterili che hanno corredo cromosomico poliploide (tale carattere si ottiene mediante tecniche di allevamento standardizzate e ormai usualmente impiegate). Anche in questo caso gli allevamenti di provenienza devono essere conformi ai requisiti sanitari obbligatori per legge, sopra richiamati.

Per le zone "No kill", a possibilità di individuare con maggior flessibilità, attraverso un atto amministrativo di validità annuale, i tratti di corsi d'acqua di categoria A o B da sottoporre a tale regolamentazione, è finalizzata a rendere l'individuazione di tali zone modulabile in base alle reali condizioni e necessità. La contestuale abrogazione delle zone "No kill" individuate "staticamente" nella Carta ittica dall'anno 2009, finalizzata consentire in tali tratti la pratica della pesca sportiva secondo le normali modalità stabilite nella vigente normativa regionale, ha l'obiettivo di favorire la gestione conservativa dell'ittiofauna; la routinaria frequentazione di pescatori in tali aree può costituire un deterrente verso quelle situazioni di prelievo illegale, purtroppo frequentemente verificate in queste zone divenute nel tempo "marginali", che con un prelievo indiscriminato causano un notevole impoverimento e destrutturazione delle popolazioni ittiche. La modifica proposta si prefigge quindi di conseguire indirettamente un miglioramento dei valori di biodiversità dei corsi d'acqua interessati.
Non si rilevano impatti se non un miglioramento delle condizioni ambientali di tali acque, che purtroppo vedono i popolamenti ittici depauperati da attività di bracconaggio (rivolto indiscriminatamente a tutte le specie e praticato con ogni mezzo) che risulta difficile debellare solo con le attività di repressione svolte dai corpi istituzionali di vigilanza.

Le modifiche che riguardano le zone di protezione e di ripopolamento, nonché le zone per l'allenamento, le gare e i raduni di pesca non presentano impatti su habitat e specie in quanto, per le prime la modifica è unicamente di carattere amministrativo, mentre per le seconde la modifica, che riguarda esclusivamente la possibilità di svolgere manifestazioni e gare di pesca sul lago di Osiglia, è comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni inerenti le misure di conservazione del sito Natura 2000 IT 1323115 "Lago di Osiglia".

5.2 Rete Natura 2000

I seguenti siti della Rete Natura 2000 sono interessati da acque classificate di categoria "A" nella Terza Carta ittica provinciale di Savona:

zona	*ente gestore*
ZSC IT1324818 "Castell'Ermo-Peso Grande"	Regione Liguria
ZSC IT1323920 "M. Galero"	Provincia di Savona
ZSC IT1323014 "M. Spinarda – Rio Nero"	Provincia di Savona
ZSC IT1323021 "Bric Zerbi"	Provincia di Savona
ZSC IT1323112 "M. Carmo - M. Settepani"	Provincia di Savona
ZSC IT1324011 "M. Ravinet – Rocca Barbena	Provincia di Savona
ZSC IT1322122 "Croce della Tia – Rio Barchei"	Provincia di Savona
ZSC IT1322216 "Ronco di Maglio"	Provincia di Savona

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
13 LUG. 2018

ZSC IT1322326 "Foresta di Cadibona" Provincia di Savona
ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia" Provincia di Savona
ZSC IT1331402 "Beigua - M. Dente - Gargassa – Pavaglione" Parco del Beigua

Le proposte di modifica che possono interessare tali tratti sono:
immissioni di novellame di trota fario di ceppo mediterraneo: non in contrasto con le misure di conservazione dei Siti;
individuazione di zone di protezione o di zone di ripopolamento e cattura: non in contrasto con le misure di conservazione dei Siti;
individuazione di zone "no kill": non in contrasto con le misure di conservazione dei Siti;

Le riserve turistiche di pesca e le zone per allenamenti e gare sono tutte in acque di categoria "B". Di queste, le uniche riserve turistiche che interessano siti della Rete Natura 2000 sono:

Lago di Osiglia (ZSC IT 1323115 "Lago di Osiglia")
Rio Ferranietta (in parte nella ZSC IT1322304 "Rocca dell'Adelasia")
Fiume Bormida di Millesimo (in parte nella ZSC IT 1322217 "Bric Tana – Bric Mongarda")
Lago dell'Antenna (nella ZSC IT1331402 "Beigua - M. Dente - Gargassa – Pavaglione")
Torrente Giovo e Torrente Erro (in parte nella ZSC IT1321313 "Foresta della Deiva – Torrente Erro")

Le attività che normalmente si svolgono in tali riserve turistiche non sono in contrasto con le misure di conservazione attualmente vigenti per i Siti sopra elencati.
Le immissioni di trote fario in questi tratti dovranno rispondere alle prescrizioni sito-specifiche delle rispettive misure di conservazione.

5.3 Rete ecologica regionale

Il territorio oggetto della variazione normativa è interessato da svariate connessioni ecologiche, tra cui:
- sei siti areali di area nucleo (core areas) in corrispondenza dei sei siti della rete Natura 2000 sopra elencati;
- corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici, corrispondenti ai tratti apicali dei principali corsi d'acqua.

Le modifiche proposte non determinano alterazioni, frammentazioni o interruzioni di tali elementi della rete ecologica regionale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

6. QUADRO NORMATIVO

Valutazione ambientale strategica

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

D. lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)".

Tutela della fauna e gestione della pesca nelle acque interne

Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Legge 25 gennaio 1983, n. 42 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979."

Legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979."

Legge 19 dicembre 1975, n. 874 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973."

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 3 agosto 2001 "Programma generale degli indirizzi e criteri

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 *"Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico"*

Decreto n.607/2018 e ss.mm.ii. "Istruzioni operative, modalità e divieti relativi alla pesca nelle acque interne della Regione Liguria per la stagione di pesca 2018/19"

Decreto n.612/2018 e ss.mm.ii. "Individuazione tratti dei corsi d'acqua interni della regione destinati all'espletamento di gare, raduni di pesca e campi di addestramento ed approvazione relativi calendari. Stagione alieutica 2018. Art.22 L.R. n.8/2014 e ss.mm.ii. "

Decreto n. 2114 del 3 maggio 2018 "Piano Nazionale di Gestione dell'Anguilla in Italia – progetto L.E.M.A. "

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

Biodiversità e Rete Natura 2000

Convenzione sulla Biodiversità, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2332 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2334 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2328 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2017 "Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357."

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 "Designazione di 11 zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e di 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 "Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 aprile 2014 "Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 Luglio 2007 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

24/6/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

18 LUG. 2018

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 gennaio 1999, "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".

Legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Legge regionale 31 ottobre 2006 n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale".

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2017 n. 537 "Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea. Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 art.4, comma 4".

Deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2016 n. 1159 "L.R. n. 28/2009. Approvazione Misure di Conservazione ZSC liguri della regione biogeografica continentale e mediterranea (SIC marini)".

Deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 2015 n.1459 "L.R. n.28/2009. Approvazione Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) liguri della regione biogeografica alpina".

Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2015 n.1048 "Approvazione delle Linee guida per la migliore definizione e razionalizzazione dei confini dei SIC terrestri liguri".

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2015 n. 627 "D.P.R. n.357/1997 e L.R. n.28/2009. Siti Rete Natura 2000. Intesa con il Ministero dell'Ambiente per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)."

Deliberazione della Giunta Regionale del 3 febbraio 2015 n. 73 "Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della L.R. 28/09."

Deliberazione della Giunta Regionale del 7 agosto 2014 n. 1039 "Proposta di aggiornamento straordinario dei Formulari Standard Natura 2000."

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 2014 n. 686 "Adozione delle "Misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale" ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2009".

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 2013 n. 1467 "L.R. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina di cui alla D.G.R. n. 1145 del 28.09.2012."

Deliberazione della Giunta Regionale del 19 luglio 2013 n. 896 "Legge regionale n. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina di cui alla D.G.R n° 1145 del 28.09.2012. Valutazione osservazioni pervenute."

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2013 n. 30 "Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n.328/2006".

Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2012 n.1145 "Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione D.G.R. n.2040/2009".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

29/06/2018

(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO

Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2012 n.864 "Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)".

Deliberazione della Giunta Regionale del 1° giugno 2012 n.650 "Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)".

Deliberazione della Giunta Regionale del 14 aprile 2010 n. 468 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009: parziale rettifica della DGR n. 1507/2009".

Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 n. 2040 "Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4".

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2009 n. 1793 "Istituzione Rete ecologica. LR 28/2009 art.3".

Deliberazione della Giunta Regionale del 4 dicembre 2009 n. 1687 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria".

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 novembre 2009 n. 1507 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009"

Deliberazione della Giunta Regionale del 2 novembre 2009 n. 1444 "Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure"

Regolamento Regionale del 24 dicembre 2008 n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2000 n. 270 "Individuazione delle Z.P.S. in Liguria".

Aree Protette

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii..

Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 "Riordino delle aree protette" e ss.mm.ii..

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 "Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette."

Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 "Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri"

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 "Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette".

Deliberazione del Consiglio della Provincia di Savona n. 5 del 23/02/2003 "Approvazione del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali della Provincia di Savona".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
10 LUG. 2018

Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Beigua n. 27 del 16 luglio 2015 e ss.mm.ii. "Adozione del Piano integrato del Parco del Beigua, del relativo rapporto ambientale della procedura di V.A.S. e sintesi non tecnica, ai sensi della L.R. 12/1995 e della L.R. 28/2009".

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 03 agosto 2001 "Approvazione del Piano del Parco del Beigua".

7. BIBLIOGRAFIA

Bilò M.F.,2015 - *Trasferimento dell'innovazione a supporto della pesca sportiva a salvaguardia della trota marmorata, temolo ed altre specie sensibili alla SEV e NEI.* Centro Ittico Sperimentale Valdastico – Regione Veneto D.G.R. n. 2570 del 20.12.2013 - Contributo regionale per la realizzazione di iniziative progettuali in materia di conservazione del patrimonio ittico autoctono regionale. RELAZIONE FINALE

Lucarda A. N., Forneris G. (a cura di) - *Indagine sull'origine della trota fario di fenotipo mediterraneo (ceppo "francese") in Piemonte* – Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Torino e Centro Tutela Biodiversità degli Ambienti Acquatici Bertassi di Avigliana (TO). Progetto finanziato da Regione Piemonte - Direzione Agricoltura Settore Tutela e gestione della Fauna Selvatica e Acquatica.

Libertini A., 2008 – *La manipolazione del corredo cromosomico: applicazioni in acquacoltura.* Biol. Mar. Mediterr. (2008), 15 (1): 203-206

Mariotti M.G., Arillo A., Parisi V., Nicosia E., Diviacco G., 2002 - *Biodiversità in Liguria. La rete Natura 2000.* Regione Liguria.

Zerunian S., 2003 – *Piano d'azione generale per la conservazione dei pesci d'acqua dolce italiani.* Quad. Cons. Natura, 17, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
29/06/2018
(Paolo Genta)

Data - IL SEGRETARIO
18 LUG. 2018